



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 febbraio 2014 (05.02)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0001 (NLE)**

**5273/1/14
REV 1**

LIMITE

**ANTIDUMPING 3
COMER 10**

NOTA PUNTO "I/A"

del: Gruppo "Questioni commerciali"

al: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

n. prop. Comm.: 5272/14 ANTIDUMPING 2 COMER 9

Oggetto: **Antidumping**

Proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio del xx 2014 che abroga il dazio antidumping sulle importazioni di diciandiammide originaria della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009

1. Il 13 gennaio 2014 la Commissione ha presentato la proposta di regolamento di esecuzione in oggetto al Consiglio, che è invitato a deliberare quanto prima.
2. Le delegazioni sono state consultate sulla proposta (cfr. CM 1122/14).
3. Diciassette delegazioni sono favorevoli alla proposta della Commissione, quattro delegazioni (DE, IT, PL, PT) sono contrarie e sette delegazioni (EL, ES, FR, LT, LU, HU, AT) si sono astenute.
4. Previa consultazione del Gruppo "Questioni commerciali" e d'accordo con la Commissione, è stata soppressa una nota in calce nel considerando 89 della proposta in oggetto.

5. A norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea¹, la proposta è adottata dal Consiglio a meno che esso non decida a maggioranza semplice di respingerla.

6. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a raccomandare al Consiglio di adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno, il regolamento di esecuzione messo a punto dai giuristi-linguisti che figura nel documento 5274/1/14 REV 1 ANTIDUMPING 4 COMER 11.

¹ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.